



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

S.A.F.

SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

SISTEMI DI COMPLIANCE E DECRETO LEGISLATIVO 231 DEL 2001

I reati presupposto

Avv. Massimiliano Lissi



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

8 novembre 2013



S.A.F. LUIGI MARTINO

Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano

Artt. 24 e 25 d.lgs 231/2001: Reati contro la P.A.

Le tipologie di reati contro la Pubblica Amministrazione:

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316 *bis* c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche a danno dello Stato (art. 316 *ter* c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione o per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318 e 319 c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Truffa (art. 640 c.p.);
- Frode informatica, se commesso in danno allo Stato o altro ente pubblico (art. 640 *ter* c.p.) ;

(Segue) Artt. 24 e 25 d.lgs 231/2001: Reati contro la P.A.

Le sanzioni previste dal d.lgs 231/2001 per la categoria di reati in esame:

316 BIS C.P.

316 TER C.P.

640, CO. 2, N. 1, C.P.

640 BIS C.P.

640 TER, C.P., se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Sanzioni:

sino a 500 quote

Se profitto è di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità ... da 200 a 600 quote.

Sanzioni interdittive Art. 9, co. 2:

Let. c), DIVIETO DI CONTRARRE CON LA P.A.

Let. d), ESCLUSIONE D AGEVOLAZIONI, FINANZIAMENTI, CONTRIBUTI,
SUSSIDI ED EVENTUALE REVOCA DI QUELLI GiA' CONCESSI

Let. e), DIVIETO DI PUBBLICIZZARE BENI O SERVIZI.

(Segue)Artt. 24 e 25 d.lgs 231/2001: Reati contro la P.A.

- 615 *ter* cp.
- 617 *quater* c.p.
- 617 *quinques* c.p.
- 635 *bis* c.p.
- 635 *ter* c.p.
- 635 *quater* c.p.
- 635 *quinques* c.p.

Sanzione: da 100 a 500 quote **Sanzione interdittiva:** a) interdizione esercizio attività, b) sospensione o revoca autorizzazioni ...e) divieto di pubblicizzare beni e servizi.

8) 615 *quater* c.p.

9) 615 *quinques* c.p.

Sanzione: sino a trecento quote

Sanzione interdittiva: b) sospensione ... e) divieto di pubblicizzare ...

10) 491 *bis* c.p.

11) 640 *quinques* c.p.

Sanzione: sino a 400 quote **Sanzione interdittiva:** c) divieto di contrarre con la PA, d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti contributi, sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi.; e) divieto di pubblicizzare ...

(Segue) ART. 24 e 25 d.lgs 231/2001

Reato co Art. 316 bis c.p.- “*Malversazione a danno dello Stato*”.

comune può commetterlo

CHIUNQUE

purché estraneo alla P.A.

Condotta: distrazione, cioè destinare un bene a fini diversi da quello cui era finalizzato, qui l'erogazione è conseguita legittimamente, ma l'uso è distorto.

(Segue) ART. 24 e 25 d.lgs 231/2001

316 bis c.p. Malversazione a danno dello Stato

Chiunque estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alla predetta finalità (6m. sino a 4a).

(Segue) ART. 24 e 25 d.lgs 231/2001

Indebita percezione di erogazione a danno dello Stato (art. 316 *ter* c.p.).

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee ... (6 m – 3 a).

(Segue) ART. 24 e 25 d.lgs 231/2001

Art. 316 ter c.p. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

Reato comune può commetterlo

CHIUNQUE purché estraneo alla P.A.

Condotta: consiste nell'utilizzare o presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere (commissiva); od omettere informazioni dovute (omissiva).

Reato si consuma con l'ottenimento indebito del beneficio.

E' indebito, il beneficio che senza l'utilizzazione o la presentazione del falso documento o della falsa dichiarazione ovvero fornendo informazioni richieste non si sarebbe ottenuto.

Segue) ART. 24 e 25 d.lgs 231/2001

Art. 317 c.p. Concussione.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

L. 6 novembre 2012, n. 190.

Segue) ART. 24 e 25 d.lgs 231/2001

Qualifica di incaricato di pubblico servizio.

Art 358 c.p.: Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima (autoritativi e certificativi), e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

Es.: Guardia giurata (art. 138 TULPS); dipendente ASL (Cass. Pen. 796/06); conducente di un mezzo di pubblico trasporto; dipendente della società poste italiane; dipendente della società erogatrice di energia elettrica o del gas.

Segue) ART. 24 e 25 d.lgs 231/2001

Soggetto solo un pubblico ufficiale.

Abuso della qualità: ossia si avvale della sua qualità per costringere o indurre altri.

Abuso dei poteri esercizio della potestà in difformità dello scopo per cui la legge l'ha conferita.

Effetto dell'abuso è il costringimento (o l'induzione ora 319 quater) della vittima a dare o promettere denaro o altra utilità non dovuta.

Segue) ART. 24 e 25 d.lgs 231/2001

Corruzione per l'esercizio della funzione o per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318 – 319 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetta la promessa.

L'ipotesi di reato, di cui all'art. 319 c.p., si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta le promesse.

La condotta del pubblico ufficiale potrà quindi estrinsecarsi nel compimento sia di un atto dovuto (ad esempio: velocizzazione di una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: accettazione di denaro al fine di garantire l'aggiudicazione di una gara).

Segue) ART. 24 e 25 d.lgs 231/2001

Art. 321 c.p. pene per il corruttore

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si **applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.**

Segue) ART. 24 e 25 d.lgs 231/2001

Corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per favorire o danneggiare una parte in un procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) si corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere o altro funzionario). Tale fattispecie si realizza al fine di ottenere un vantaggio per una Società che non necessariamente deve essere parte del procedimento.

Segue) ART. 24 e 25 d.lgs 231/2001

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater*).

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, **induce** taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Segue) ART. 24 e 25 d.lgs 231/2001

Induzione.

Soggezione alla posizione di preminenza del pubblico ufficiale, il quale abusando della propria qualità o funzione, fa leva su di essa, per suggestionare, persuadere o convincere a dare o promettere qualcosa allo scopo di evitare un male peggiore.

La volontà del privato è repressa dalla posizione di preminenza del pubblico ufficiale il quale, anche senza avanzare pretese esplicite, opera di fatto in modo da ingenerare nel soggettoprivato la fondata persuasione di dover sottostare alle decisione del p.u. per evitare il pericolo di subire un pregiudizio eventualmente maggiore (Cass., sez. VI, 22.10.1993).

Segue) ART. 24 e 25 d.lgs 231/2001

Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione.

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio (che riveste la qualità di pubblico impiegato), per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio (che riveste la qualità di pubblico impiegato) che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Segue) Art.25-ter - 6 bis d.lgs 231/2001

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.).

Tale ipotesi si configura nel caso in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste- Sanzione solo per la società cui appartiene il corruttore. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Segue) ART. 24 e 25 d.lgs 231/2001

Truffa : art. 640, co. 2, n. 1, c.p.

1 co.: Chiunque con artifici e raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno ... (6m. – 3 a.);

2 co. n. 1: **se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare** (1 a – 5 a).

Segue) ART. 24 e 25d.lgs 231/2001

Truffa: art. 640, co. 2, n. 1. c.p.

Reato comune può essere commesso da

CHIUNQUE

Condotta:

- 1) occorre particolare condotta fraudolenta concretantesi in **artifici e raggiri**;
- 2) Induzione in errore della vittima come conseguenza degli artifici e raggiri;
- 3) Il compimento da parte della vittima di un atto di disposizione patrimoniale (ingiusto) a seguito della induzione in errore;
- 4) Un danno patrimoniale derivato alla vittima che deve essere lo Stato o altro ente pubblico.

Segue) ART. 24 e 25 d.lgs 231/2001

Truffa: art. 640, co. 2, n. 1. c.p.

Artificio: si sostanzia nel far apparire come vera una situazione non riscontrabile nella realtà;

Raggiro: consiste in un discorso o ragionamento teso a produrre un falso convincimento nella vittima.

Segue) ART. 24 e 25 d.lgs 231/2001

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.).

La pena è della reclusione da 1 a 6 anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Segue) ART. 24 e 25 d.lgs 231/2001

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.).

Condotta è la medesima dell'art. 640 c.p.

Segue) ART. 24 e 25 d.lgs 231/2001

Frode informatica (se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico) Art. 640 *ter* c.p.

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno ... (reclusione da 6m. – 3 a e multa da 51€ a 1.032 €).

(*Segue*) Artt. 24 e 25 d.lgs 231/2001

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.).

Reato comune può essere commesso da chiunque.

Finalizzato a reprimere la condotta dei c.d. “hackers”, pirati dell’informatica.

Modalità sono molteplici:

- Alterazione o immissione di dati;
- Alterazione del software finalizzato alla frode,
- Alterazione delle informazioni (correlazione fra dati).

Occorre ingiusto profitto con danno altrui.

Art. 25 bis.1 d.lgs 231/2001: Reati contro l'industria ed il commercio.

Le tipologie di reato ricomprese in questa categoria sono:

- *Turbata libertà dell'industria o del commercio* (art. 513 c.p.);
- *Illecita concorrenza con minaccia o violenza* (art. 513 bis c.p.);
- *Frodi contro le industrie nazionali* (art. 514 c.p.);
- *Frode nell'esercizio del commercio* (art. 515 c.p.);
- *Vendita di prodotti industriali con segni mendaci* (art. 517 c.p.);
- *Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale* (art. 517 ter c.p.).

(*Segue*) **Art. 25 bis.1 d.lgs 231/2001: Reati contro l'industria ed il commercio.**

Le sanzioni previste dal d.lgs 231/2001 per i reati in esame.

Art. 513 c.p.

Art. 515 c.p.

Art. 516 c.p.,

Art. 517 c.p.,

Art. 517-ter c.p.,

Art. 517-quater c.p.

Sanzione: pecuniaria fino a cinquecento quote.

Art. 513-bis c.p.,

Art. 514 c.p.,

Sanzione: pecuniaria fino a ottocento quote.

Sanzioni interdittive: Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera *b*) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

(*Segue*) **Art. 25 bis.1 d.lgs 231/2001: Reati contro l'industria ed il commercio.**

Art. 513 c.p.- *“Turbata libertà dell'industria e del commercio”*.

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

(*Segue*) Art. 25 bis.1 d.lgs 231/2001: Reati contro l'industria ed il commercio.

Art. 513-bis c.p. *“illecita concorrenza con minaccia o violenza”*.

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

(*Segue*) **Art. 25 bis.1 d.lgs 231/2001: Reati contro l'industria ed il commercio.**

Art. 514 c.p. “*frodi contro le industrie nazionali*”.

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516 .

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

(*Segue*) **Art. 25 bis.1 d.lgs 231/2001: Reati contro l'industria ed il commercio.**

Art. 515 c.p.- *“Frode nell'esercizio del commercio”*

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

(*Segue*) Art. 25 bis.1 d.lgs 231/2001: Reati contro l'industria ed il commercio.

Art. 516 c.p. “*vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine*”.

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

(*Segue*) **Art. 25 bis.1 d.lgs 231/2001: Reati contro l'industria ed il commercio.**

Art. 517 c.p. “*vendita di prodotti industriali con segni mendaci*”.

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.

(*Segue*) **Art. 25 bis.1 d.lgs 231/2001: Reati contro l'industria ed il commercio.**

Art. 517-ter c.p. *“fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale”*. Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

(*Segue*) **Art. 25 bis.1 d.lgs 231/2001: Reati contro l'industria ed il commercio.**

Art. 517-quater c.p. “contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari”.

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine, di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Art. 25 septies – Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Le sanzioni previste dal d.lgs 231/2001 per i reati in esame.

Art. 589 del c.p., commesso con violazione dell'Art. 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Sanzione pecuniaria pari a 1.000 quote.

Sanzioni interdittive: art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

Art. 589 c.p., commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Sanzione pecuniaria non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote.

Sanzioni interdittive Art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

Art. 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote.

Sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per unadurata non superiore a sei mesi.

(Segue) Art. 25 septies – Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Art. 589 c.p.

“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Omissis

Omissis

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici. “

(*Segue*) Art. 25 septies – Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro

L'agente non solo non vuole la morte della vittima, ma neppure l'evento lesivo da cui deriva la morte.

Sussiste dunque in tutti i quei casi in cui l'agente compie per negligenza, imprudenza, imperizia o violazioni di leggi o regolamenti, un atto da cui deriva la morte di una persona.

(*Segue*) Art. 25 septies – Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Commesso con violazione dell'Art. 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123 (D.lgs 81/2008).

E' punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro:

a) per la violazione dell'articolo 29, comma 1;

b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell'articolo 34, comma 2;

Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:

a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g) (centrali termoelettriche, aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, industrie estrattive, strutture di ricovero e cura pubbliche e private...);

b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;

c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

(*Segue*) Art. 25 septies – Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Nei casi previsti dall'art. 29 co. 1. Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) (la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28, Documento Valutazione dei Rischi), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41 (Sorveglianza sanitaria).

(*Segue*) Art. 25 septies – Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Art. 17, comma 1, lett. b.

Nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);

-L'istituzione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:

- a) nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
- b) nelle centrali termoelettriche;
- c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
- d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
- e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
- f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
- g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.-

(*Segue*) Art. 25 septies – Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro

b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d) [, 1. Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di infezione:

c) agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;

d) agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.] da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;

c) per le attività disciplinate dal Titolo IV (Cantieri temporanei o mobili (artt. 88-160)